

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - (Fascicolo «Disposizioni di Vigilanza per le banche») - 9° aggiornamento del 9 giugno 2015

1. Premessa

Il presente aggiornamento introduce nella parte Terza della Circolare n. 285 il Capitolo 4 “Banche in forma cooperativa”.

Il Capitolo dà attuazione alla riforma delle banche popolari introdotta con le modifiche al Capo V, Sezione I del TUB apportate dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33. Esso completa il quadro normativo scaturito dalla riforma con le disposizioni applicative che la legge attribuisce alla competenza della Banca d'Italia.

Le nuove disposizioni sono state sottoposte a consultazione pubblica e analisi d'impatto della regolamentazione. I commenti pervenuti, il resoconto della consultazione e la relazione recante l'analisi d'impatto della regolamentazione sono pubblicati sul sito web della Banca d'Italia.

2. Regime di prima applicazione

L'art. 1, comma 2, del d.l. n. 3/2015 prevede che le banche popolari autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (25 gennaio 2015), ove abbiano attivo superiore alla soglia di 8 miliardi, devono adeguarsi a quanto previsto dall'art. 29, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del TUB entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

Per facilitare il processo di adeguamento delle banche interessate, di seguito si forniscono indicazioni circa le modalità e la tempistica di adeguamento alle nuove previsioni del TUB.

Anzitutto si precisa che, in sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel Capitolo, la prima verifica del valore dell'attivo dovrà essere effettuata, in deroga a quanto previsto in via ordinaria dalla Sezione II del nuovo Capitolo, dall'organo con funzione di supervisione strategica (anziché dall'organo con funzione di gestione) entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente aggiornamento, facendo riferimento alle segnalazioni di vigilanza al 31 dicembre 2014, individuali o consolidate a seconda dei casi.

L'organo con funzione di supervisione strategica, entro 90 giorni dalla constatazione del superamento della soglia di 8 miliardi di euro, dovrà assumere e formalizzare in un apposito piano, approvato dal medesimo organo su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, le iniziative necessarie – ivi compresa, ai sensi dell'art. 29, comma 2-*ter*, TUB, la convocazione dell'assemblea – affinché siano adottate dagli organi competenti le conseguenti deliberazioni (riduzione dell'attivo sotto la soglia, trasformazione in s.p.a., liquidazione volontaria). Il piano individua le iniziative che si intendono assumere o proporre agli organi competenti e la tempistica prevista per la loro attuazione, nel rispetto dei termini di legge; il superamento della soglia e il piano sono immediatamente comunicati alla Banca d'Italia.

Si rammenta che le misure deliberate dovranno essere attuate e perfezionate entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente aggiornamento.

Nel caso in cui le misure contemplate nel piano e deliberate dagli organi aziendali siano volte ad assicurare il rispetto della legge mediante la riduzione dell'attivo della banca popolare sotto la soglia di 8 miliardi di euro, l'organo con funzione di supervisione strategica dovrà effettuare una verifica finale volta ad accertare che l'attivo sia stato effettivamente ricondotto sotto la soglia. La verifica dovrà essere effettuata applicando, ovviamente, la definizione di

attivo e i criteri di calcolo stabiliti dal Capitolo per la verifica iniziale e periodica. La data di riferimento della verifica dovrà essere quella di scadenza del periodo transitorio oppure la data prevista dal piano per la completa attuazione delle misure di riduzione dell'attivo, se anteriore alla scadenza del periodo transitorio. Ove la data di riferimento non coincida con una data di reporting segnaletico di vigilanza, l'organo con funzione di supervisione strategica della banca o capogruppo potrà, alternativamente:

- a) ricostruire il valore dell'attivo alla stessa data mediante un calcolo ad hoc, effettuato con i medesimi criteri usati per la segnalazione di vigilanza, sotto la propria responsabilità e con la verifica di un revisore esterno;
- b) dimostrare che la soglia era rispettata alla data della più recente segnalazione di vigilanza precedente la scadenza del periodo transitorio o la data anteriore prevista dal piano, attestando che non sono intervenute variazioni rilevanti.

L'esito della verifica finale è comunicato alla Banca d'Italia entro un mese dal compimento della verifica stessa.

In ogni caso, la Banca d'Italia potrà usare i poteri a propria disposizione per verificare l'effettivo rispetto della soglia a ogni data rilevante, anche attraverso apposite richieste di dati e informazioni o accessi ispettivi.

A riscontro di quesiti posti durante la consultazione, si forniscono indicazioni concernenti le operazioni societarie, quali le scissioni e le cessioni di rapporti giuridici in blocco, da cui risulti una S.p.A. bancaria partecipata, in misura più o meno ampia, da una società *holding* di partecipazioni controllata dai soci della ex "popolare".

Operazioni della specie, ove proposte, verrebbero all'attenzione della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea nell'ambito dei procedimenti amministrativi caso per caso rilevanti, quali l'autorizzazione all'attività bancaria (art. 14 TUB), l'acquisto di partecipazioni qualificate (art. 19 ss. TUB), l'autorizzazione delle scissioni (art. 57 TUB) e delle cessioni di attività e passività (art. 58 TUB).

Nei procedimenti amministrativi e nell'ambito dei poteri a essa spettanti, la Banca d'Italia valuterà le suddette operazioni avendo riguardo al rispetto non solo formale ma anche sostanziale della legge di riforma, tenendo presente che tra le finalità della stessa rientra quella di assicurare che l'attività bancaria di dimensioni rilevanti (ossia con attivo superiore a 8 miliardi di euro) sia esercitata in forme idonee a consentire la rapida ricapitalizzazione dei soggetti vigilati, quando ciò si renda necessario, anche mediante l'ingresso di investitori esterni e l'appello al più ampio mercato dei capitali. In tale prospettiva, non saranno ritenute in linea con la riforma operazioni da cui risulti la detenzione, da parte della società *holding* riveniente dalla ex "popolare", di una partecipazione totalitaria o maggioritaria nella S.p.A. bancaria o, comunque, tale da rendere possibile l'esercizio del controllo nella forma dell'influenza dominante.

3. Modifiche statutarie delle banche popolari

La riforma, oltre a limitare il modello di banca popolare a intermediari non aventi attivo superiore a 8 miliardi di euro, modifica taluni aspetti della disciplina applicabile alle banche popolari che rimangono tali. Con le specificazioni che seguono, le innovazioni normative si applicano sia a quegli intermediari che possono stabilmente permanere nel modello di banca popolare, in quanto hanno attivo inferiore a detta soglia, sia a quelli che, avendo attivo superiore, possono temporaneamente continuare a operare come banche popolari durante il periodo transitorio previsto dalla legge.

Alcune di tali previsioni richiedono, per essere attuate, modificazioni dello statuto della banca popolare, soggette all'accertamento della Banca d'Italia per i profili di sana e prudente gestione, ai sensi dell'art. 56 TUB. Si forniscono, di seguito, indicazioni volte ad agevolare il processo di adeguamento delle banche interessate.

Le modifiche statutarie connesse alla riforma possono essere classificate in tre distinte categorie:

- a) **modifiche statutarie di mero adeguamento a disposizioni normative:** si tratta delle modifiche necessarie per adeguare lo statuto a norme inderogabili (anche di rango secondario) senza che gli organi sociali dispongano di sostanziali margini di discrezionalità circa il contenuto dell'adeguamento; tali modifiche possono sostanziarsi nell'introduzione di nuove clausole statutarie necessarie secondo le previsioni normative e nell'eliminazione di quelle contrastanti con norme imperative. Le modifiche statutarie rientranti in questa categoria sono deliberate dall'organo amministrativo (oppure, nelle banche che adottano il modello dualistico, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione) se tale competenza è a esso attribuita dallo statuto in conformità dell'art. 2365, secondo comma, del cod. civ.;
- b) **modifiche statutarie obbligatorie ma non aventi carattere di mero adeguamento a disposizioni normative:** si tratta delle modifiche statutarie dovute per assicurare la conformità dello statuto alle nuove previsioni normative, il cui contenuto presenti però margini di discrezionalità rimessi agli organi aziendali competenti. La deliberazione delle modifiche della specie rimane riservata alla competenza dell'assemblea straordinaria;
- c) **modifiche statutarie facoltative:** si tratta delle modifiche connesse a nuove facoltà consentite dalla riforma alle banche popolari, la cui attivazione richieda apposite previsioni statutarie.

Le relative deliberazioni sono di competenza dell'assemblea straordinaria.

Rientrano nella categoria **sub a)** le modifiche statutarie dirette a:

- introdurre in statuto la clausola che attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente e degli altri strumenti di capitale computabili nel CET1, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste. La clausola deve, inoltre, specificare che le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dall'organo con funzione di supervisione strategica tenendo conto della situazione prudenziale della banca, in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia (cfr. art. 28, comma 2-ter, TUB e Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 4, Sezione III);
- eliminare, laddove presente, la clausola statutaria che prescrive che la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (cfr. art. 2542, secondo comma, cod. civ., disapplicato nei confronti delle banche popolari dal nuovo testo dell'art. 150-bis, comma 2, TUB).

Rientra nella categoria **sub b)** la modifica statutaria che fissa il numero massimo di deleghe che possono essere conferite a un socio; l'assemblea determina tale numero in una misura in ogni caso non inferiore a 10 e non superiore a 20 (cfr. nuovo comma 2- bis dell'art.

150-*bis* TUB). Tuttavia, la modifica statutaria può essere adottata con la procedura semplificata **sub a**) qualora essa consista nel mero adeguamento al numero minimo di deleghe (10) previsto dalla legge.

Infine, rientrano nella categoria **sub c**) le clausole statutarie concernenti:

- l'emissione degli strumenti finanziari previsti dagli artt. 2346, sesto comma, e 2526 del cod. civ., con eventuale disciplina delle connesse assemblee speciali di cui all'art. 2541 cod. civ.;
- l'attribuzione, ai possessori degli strumenti finanziari di cui al precedente alinea, del diritto di eleggere fino a un terzo degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo (cfr. artt. 2542, terzo comma, e 2543, terzo comma, cod. civ.);
- l'attribuzione ai soci cooperatori persone giuridiche di più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri (art. 2538, terzo comma, cod. civ.).

Le banche popolari aventi attivo superiore alla soglia di 8 miliardi di euro dovranno apportare, nel periodo transitorio e fino all'eventuale trasformazione, almeno le modifiche statutarie obbligatorie indicate **sub a**) e **b**).

Le deliberazioni dell'organo amministrativo (o, se del caso, dell'assemblea dei soci) necessarie per adeguare lo statuto alle nuove norme inderogabili devono essere adottate il più presto possibile in tutte le banche popolari, abbiano o no attivo superiore a 8 miliardi di euro.

Le banche di credito cooperativo devono adottare la sola clausola statutaria concernente la limitazione del rimborso delle azioni del socio uscente, con le modalità e nei tempi indicati nel presente paragrafo.

Per quanto riguarda le banche in forma di società per azioni risultanti dalla trasformazione di banche popolari, il comma 2-bis dell'art. 1 del d.l. n. 3/2015, introdotto dalla legge di conversione, consente a tali s.p.a. bancarie di prevedere in statuto un tetto del 5 per cento al diritto di voto del singolo azionista, salvo previsione di limiti più elevati. In conformità della legge, il tetto al diritto di voto non può essere previsto oltre il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge n. 33/2015. La clausola statutaria in questione, essendo meramente facoltativa, rientra nella competenza dell'assemblea straordinaria.

4. Disciplina dei procedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

Il Capitolo non introduce procedimenti amministrativi di vigilanza.

5. Entrata in vigore

Il presente aggiornamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/36/UE.